



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 1509

**in data** 24/12/2021

**OGGETTO:**

Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2022-2023 – CIG: ZE4346CA2F". Affidamento alla ditta Enel Sole Srl, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la nota AS1240 - Modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica (Bollettino n. 47 del 28/12/2015) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di cui si sintetizzano le conclusioni: *"L'Autorità intende in conclusione riaffermare il principio secondo il quale una corretta azione amministrativa sotto il profilo concorrenziale, con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi di pubblica illuminazione, richiede che i Comuni procedano preliminarmente all'acquisto dei punti luce di proprietà di terzi mediante acquisto bonario o tramite procedura di riscatto e solo successivamente procedano ad affidare, secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico, il servizio di gestione e manutenzione, eventualmente comprensivo dei necessari lavori di adeguamento illuminotecnico"*;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/09/2016 avente ad oggetto *"Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica"*;

Dato atto che l'Ente, in ottemperanza a quanto indicato nelle note sopra citate, intende procedere all'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Soc. Enel Sole presenti sul territorio comunale, pari a n. 169 pali;

Viste:

- la nota protocollo n. 13963 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole" con la quale si inoltra, alla Ditta Enel Sole s.r.l., la richiesta di redigere lo stato di consistenza degli impianti al fine di avviare le procedure per l'acquisizione, al patrimonio comunale, degli impianti di illuminazione di proprietà della medesima ditta;
- la nota protocollo n. 15342 del 22/05/2019 della Ditta Enel Sole s.r.l., a riscontro della sopracitata nota, con la quale si provvedeva a trasmettere i dati riepilogativi della consistenza degli impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. situati sul territorio comunale, dai quali risulta un valore contabile residuo degli impianti, al 31/12/2018, pari ad € 129.644,95;

Considerato che si deve procedere ad una valutazione della consistenza dichiarata dalla Ditta Enel Sole s.r.l. al fine di addivenire all'acquisizione degli impianti;

Dato atto altresì che nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione degli impianti di cui al precedente punto si rende necessario garantire il servizio di manutenzione ordinaria degli stessi;

Considerato che, in assenza del servizio, potrebbero generarsi potenziali pericoli nei confronti della pubblica incolumità con conseguenti danni a carico della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Rilevato che, in base all'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 la stazione appaltante procede all'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 37 comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la

violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con la quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", che all'articolo 9 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori, in numero non superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e finanze;

Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta;

Dato atto che alla data odierna, all'interno del portale [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it), risulta presente la categoria merceologica AL110 – Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, stradale e semaforica;

Ritenuto di poter ricorrere alla trattativa diretta, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante invio di una richiesta di preventivo al soggetto individuato, società Enel Sole Srl, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, P.I.05999811002 C.F. 02322600541, regolarmente iscritto nella citata categoria merceologica, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;

Dato atto che:

- in data 16/12/2021 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, la RdO n. rfq\_384453, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 22/12/2021 alle ore 12:00;
- alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava pervenuta nel sistema telematico la documentazione amministrativa e l'offerta economica della ditta invitata;
- la ditta partecipante, Enel Sole S.r.l., con sede in Via Flaminia 970 a Roma P.I.05999811002 C.F. 02322600541, risulta formalmente in regola con le autocertificazioni;

Dato atto che la società Enel Sole S.r.l., ha presentato un'offerta con un ribasso dello 1,00 % sull'elenco prezzi allegato alla RdO n. rfq\_384453 per un importo complessivo pari a € 21.724,49;

Dato atto che nei confronti della società Enel Sole Srl si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico "[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)": non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- certificato di regolarità contributiva DURC, prot. n. INPS\_28107236 - scadenza validità 07/02/2022 (regolare);
- certificazioni del casellario giudiziale e carichi pendenti nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza: in attesa di riscontro;
- certificazioni dei carichi fiscali pendenti: in attesa di riscontro

Data l'esigenza di garantire la continuità del servizio si dispone di procedere all'affidamento e si da atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell'affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

Considerato che al soggetto invitato a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Cat Sardegna, oltre alla documentazione tecnica, anche il patto di integrità ed il codice di comportamento, acquisiti unitamente all'offerta dopo esser stati controfirmati dal medesimo operatore economico;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e, quindi, all'affidamento del servizio in oggetto alla società Enel Sole Srl, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, P.I.05999811002 C.F. 02322600541;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 7, l'aggiudicazione assumerà efficacia a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti e solo allora potrà essere sottoscritto il contratto;

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "*stand still*" trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZE4346CA2F;

Visto l'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 che così recita: "*Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*"

- a) *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione”.*

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto è imputabile agli esercizi 2022 e 2023 poiché rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del sopracitato art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021 recante “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/04/2021 avente oggetto Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

Visti:

- il DL n. 76/2020 come modificato e convertito dalla Legge n. 120/2020;
- il DL n. 77/2021 come modificato e convertito dalla Legge n. 108/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31 dicembre 2020 di Conferimento degli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, di sostituzione dei

nominati responsabili e di vice-segretario per un periodo di due anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, il "Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2022-2023 – CIG: ZE4346CA2F" alla società Enel Sole S.r.l. , P.I.05999811002 – C.F. 02322600541, con sede in Via Flaminia 970 a Roma, per un importo complessivo pari a € 21.724,49 (oltre IVA di legge);
- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:
  - luogo di svolgimento: territorio comunale;
  - decorrenza del servizio: dal 01/01/2022;
  - corrispettivo: € 21.724,49, iva esclusa;
  - termini di pagamento: 30 gg;
  - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
  - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
    - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
    - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
  - il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
  - nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
  - si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- Di impegnare a favore della Ditta Enel Sole s.r.l., ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 26.503,87 (IVA inclusa) sul bilancio pluriennale 2021 – 2023, nel modo seguente:

#### ANNO 2022

- per € 13.251,94 sul cap. 7415 - Annualità 2022, con esigibilità nell'anno dell'impegno;

## ANNO 2023

- per € 13.251,93 sul cap. 7415 - Annualità 2023, con esigibilità nell'anno dell'impegno;
- Di dare atto che, nel caso in cui la procedura di acquisizione degli impianti dovesse concludersi prima della scadenza del servizio oggetto della presente determinazione, si procederà al disimpegno delle economie derivanti dall'interruzione anticipata dello stesso;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Tommaso Boscu)





**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 1509 del 24.12.2021

Oggetto: Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2022-2023 – CIG: ZE4346CA2F". Affidamento alla ditta Enel Sole Srl, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2022	7415	0	D01509	1	Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2022-2023 – CIG: ZE4346CA2F". Affidamento alla ditta Enel Sole Srl, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L.	10446	13.251,94
U	2023	7415	0	D01509	1	Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole – Annualità 2022-2023 – CIG: ZE4346CA2F". Affidamento alla ditta Enel Sole Srl, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del DL n. 76/2020, convertito con L.	10446	13.251,93

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 24.12.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.12.2021

**L'impiegato incaricato**